

finora esclusivamente in capo agli importatori provenienti da Paesi extra UE, sono estesi dal decreto legislativo a tutti i produttori e importatori. Tale decreto, prevede anche che le quote di stoccaggio strategico siano determinate annualmente con decreto ministeriale "in funzione, anche non lineare, del volume importato" e dell'infrastruttura di approvvigionamento.

In materia di obblighi di servizio pubblico e tutela dei consumatori, il decreto legislativo oltre ad adottare una definizione di cliente vulnerabile (vedi sopra) prevede, per il settore gas, che «nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continua transitoriamente a determinare [per i clienti vulnerabili] i prezzi di riferimento ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 18 giugno 2007, n. 73» che le società di distribuzione o di vendita devono inserire nelle proprie offerte commerciali e, per il settore elettrico, che i clienti vulnerabili che non scelgono un fornitore sul mercato libero siano riforniti di energia elettrica nell'ambito della maggior tutela.

Infine, il decreto legislativo definisce ulteriormente i compiti e poteri dell'Autorità, tra cui, quello di garantire l'applicazione effettiva da parte degli esercenti i servizi delle misure di tutela dei consumatori, di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione nonché delle imprese elettriche o di gas naturale degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dalle altre disposizioni comunitarie e di effettuare la certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione nazionale. Il decreto legislativo conferma anche i poteri sanzionatori in capo all'Autorità in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorità medesima.

Altri interventi normativi

Nell'ambito dell'attività normativa nazionale, particolare rilievo assume il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, che all'art. 21 prevede la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendo all'Autorità le funzioni attinenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici, da esercitarsi con i medesimi poteri a essa attribuiti dalla legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481.

Lo stesso provvedimento, all'art. 23, ha disposto anche la riduzione,

da cinque a tre membri, del numero dei componenti degli organi di vertice dell'Autorità, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge.

I primi mesi del 2012 hanno portato ulteriori novità che segneranno in maniera significativa l'attività futura dell'Autorità, a partire dal decreto legge n. 1/12 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/12, che ha introdotto una serie di norme di rilievo per il settore energetico. In particolare: la norma in materia di riduzione del prezzo del gas per i clienti vulnerabili (art. 13), la quale stabilisce che l'Autorità è tenuta a introdurre progressivamente, tra i parametri su cui è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento – per una quota gradualmente crescente – ai prezzi del gas rilevati sul mercato; la previsione di misure per la riduzione dei costi di approvvigionamento del gas naturale per le imprese, secondo la quale i servizi integrati di trasporto a mezzo di gasdotti esteri e di rigassificazione, compreso lo stoccaggio di gas naturale, siano offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base alle modalità definite dall'Autorità (art. 14); la citata norma in materia di separazione proprietaria, che prevede le condizioni e le modalità alle quali Snam Rete Gas dovrà conformarsi per adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il modello di separazione proprietaria, assicurando la piena terziarietà della società Snam Rete Gas nei confronti di Eni (art. 15), nonché delle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica; la disposizione che attribuisce all'Autorità il compito di adeguare la regolazione al nuovo assetto societario.

Infine, nell'ambito della liberalizzazione della distribuzione dei carburanti (artt. da 17 a 20), è stato attribuito all'Autorità il compito di adottare misure adeguate, affinché nei Codici di rete e di distribuzione siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano a uso autotrazione alla rete di trasporto e distribuzione del gas, così da ridurre gli oneri di allacciamento e le penali per i superi di capacità impegnata, previsti per gli stessi impianti.

Con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 58, comma 1, lettera b), si attribuisce all'Autorità, in casi di particolare urgenza e con adeguata motivazione, il potere di adottare misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento amministrativo, nonché procedure semplificate di irrogazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie.

Da ultimo, il decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante Incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, ha stabilito i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, nonché lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica e la sua applicazione agli impianti fotovoltaici in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.

Sempre in materia di fonti rinnovabili si segnala, altresì, il decreto ministeriale 15 marzo 2012, recante Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. *Burden Sharing*), che affida all'Autorità il compito di definire le modalità di copertura dei costi per i trasferimenti statistici e per i progetti comuni promossi dalle Regioni e dalle Province autonome.

Rapporti con il Parlamento, il Governo e altre istituzioni

Segnalazioni

Segnalazione del 14 gennaio 2011 sull'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Con la segnalazione 14 gennaio 2011, PAS 1/11, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni e proposte in merito allo schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*. Nell'ottica dell'efficiente gestione degli incentivi, l'Autorità ha indicato l'opportunità di fare ricorso a strumenti incentivanti di mercato, evitando l'eccessivo ricorso a meno efficienti incentivi amministrati, e ha altresì sottolineato l'effetto distortivo che deriva dall'allocatione dei costi di incentivazione sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Segnalazione del 2 febbraio 2011 sulla necessità di abrogare la legge in materia di tensioni normali per la distribuzione di energia elettrica in bassa tensione

Con la segnalazione 2 febbraio 2011, PAS 5/11, l'Autorità ha segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di abrogare la ormai obsoleta legge 8 marzo 1949, n. 105, in materia di tensioni normali per la distribuzione di energia elettrica in bassa tensione, illustrata in dettaglio nel Capitolo 2 di questo volume. La legge n. 105/49 (abrogata dall'art. 21, comma 4, del decreto legge n. 1/12) ostacolava, infatti, il pieno recepimento delle indicazioni provenienti dall'armonizzazione comunitaria in materia, con particolare riferimento alla risoluzione del Consiglio europeo del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in

tema di armonizzazione tecnica e standardizzazione. L'Autorità ha inoltre evidenziato come, una volta abrogata la legge n. 105/49, la materia dei livelli nominali di tensione sarebbe stata comunque automaticamente disciplinata dalla normativa tecnica di riferimento emanata dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che, in qualità di membro italiano dell'organismo europeo di standardizzazione elettrotecnica *Comité Européen de Normalisation Electrotechnique* (CENELEC), ha già dato seguito al processo di armonizzazione europeo mediante la norma CEI 8-6, *Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione*.

Segnalazione del 3 febbraio 2011 sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo e di integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La segnalazione 3 febbraio 2011, PAS 6/11, è stata formulata dall'Autorità ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, laddove si prevede che l'Autorità riferisca alle commissioni parlamentari competenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, in merito allo stato dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché allo stato di utilizzo e integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Con tale segnalazione si è in primo luogo descritta la situazione del mercato energetico italiano nell'ambito del più ampio scenario internazionale ed europeo. L'Autorità ha quindi esaminato il funzionamento e la condizione complessiva dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, con particolare riguardo ai temi della tutela dei consumatori e delle fonti rinnovabili. Sono state infine enunciate le principali criticità relative a ogni segmento della filiera e sono state formulate proposte per il loro superamento.

Segnalazione del 21 aprile 2011 sul servizio di maggior tutela dell'energia elettrica

Con la segnalazione 21 aprile 2011, PAS 11/11, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni al Parlamento e al Governo in ordine al parere

motivato complementare – infrazione n. 2006/2057 – indirizzato dalla Commissione europea alla Repubblica italiana, e ha definito proposte circa la possibile evoluzione del servizio di maggior tutela, introdotto dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125. In particolare, l'Autorità ha sottolineato la proporzionalità del servizio di maggior tutela al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, nel pieno rispetto della nozione di servizio universale accolta dalla direttiva 2009/72/CE.

L'Autorità ha quindi richiamato l'attenzione sul continuo monitoraggio che essa svolge sul grado di apertura e concorrenzialità dei mercati il quale, in prospettiva, potrebbe condurre alla riduzione del numero dei clienti serviti in maggior tutela; inoltre, per rendere tale monitoraggio ancora più efficiente, l'Autorità ha proposto l'introduzione di un sistema di revisione periodica del regime di maggior tutela, da attuarsi attraverso una comunicazione periodica alla Commissione europea, da parte del Ministero dello sviluppo economico, in merito alle misure adottate in materia di servizio pubblico e di servizio universale. Per un dettaglio maggiore relativamente alla segnalazione si rinvia al Capitolo 4 di questo volume.

Segnalazione del 24 maggio 2011 sulla separazione dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica dalle altre attività nel mercato elettrico

Con la segnalazione 24 maggio 2011, PAS 13/11, l'Autorità ha formulato ulteriori osservazioni rispetto a quelle già rappresentate nella memoria 20 aprile 2011 PAS 10/11, in ordine allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttive europee 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE. A tale riguardo, l'Autorità ha proposto che il gestore della Rete di trasmissione nazionale e del dispacciamento predisponga un apposito capitolo del proprio Piano di sviluppo, da sottoporre per l'approvazione al Governo e all'Autorità, corredato di analisi e valutazioni a sostegno della necessità di realizzare sistemi d'accumulo di energia.

L'Autorità ha inoltre sottolineato l'esigenza che i sistemi d'accumulo siano gestiti da soggetti terzi rispetto al gestore

della rete, in regime di assoluta separazione da ogni interesse nelle attività di produzione e vendita di energia elettrica, e ciò in coerenza con il dettato della direttiva 2009/72/CE che, per i gestori della rete di trasmissione, prevede la separazione proprietaria.

Segnalazione del 26 agosto 2011 sull'art. 7 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

Con la segnalazione 26 agosto 2011, PAS 16/11, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni in merito agli effetti dell'art. 7 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, nei settori energetici. L'Autorità ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sugli effetti del previsto aumento dell'addizionale Ires nel settore termoelettrico, in un momento di particolare debolezza dovuto alla crisi internazionale e alla riduzione della quota di mercato contendibile in seguito al notevole aumento delle fonti rinnovabili incentivate.

L'Autorità ha quindi sottolineato come la nuova disposizione prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 138/11, prevedendo un incremento del 10,5% dell'Ires per le imprese che gestiscono le infrastrutture energetiche a rete, rivesta profili di criticità per lo sviluppo della infrastrutturazione energetica del Paese, che costituisce presupposto essenziale per fornire energia a prezzi competitivi e allineati con gli altri paesi dell'Unione europea.

Segnalazione del 22 dicembre 2011 sull'attività di vigilanza svolta per evitare la traslazione sui prezzi al consumo della Robin Tax

Con la segnalazione 22 dicembre 2011, PAS 26/11, adempiendo ai compiti a essa affidati dall'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. *Robin Tax*), l'Autorità ha fornito un resoconto dell'attività di vigilanza per l'anno 2011 e ha in particolare

illustrato gli interventi di natura regolatoria e organizzativa adottati, nonché le azioni intraprese ai fini del monitoraggio delle informazioni trasmesse dagli operatori per le verifiche di primo e secondo livello.

L'attività di vigilanza ha coinvolto il personale della Guardia di Finanza che ha svolto accertamenti nei confronti degli operatori che non hanno fornito le informazioni richieste.

Nel documento si è altresì dato conto del contenzioso attivato dagli operatori interessati avverso i provvedimenti prescrittivi adottati dall'Autorità in esito alle verifiche di secondo livello che, in alcuni casi, si sono concluse con l'accertamento della violazione del divieto.

Segnalazione del 29 dicembre 2011 sulla determinazione delle tariffe di rete e sulla remunerazione delle attività di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

Con la segnalazione 29 dicembre 2011, PAS 27/11, l'Autorità ha fornito al Parlamento e al Governo un quadro informativo in merito agli orientamenti che essa ha assunto in tema di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015.

L'Autorità ha segnalato come, nell'aggiornamento della regolazione dei servizi a rete, si sia privilegiato il criterio della continuità regolatoria. Ciò al fine di consentire agli operatori di continuare ad approvvigionarsi a condizioni favorevoli dei capitali necessari a sostenere il programma di sviluppo infrastrutturale nel medio-lungo termine. Nella segnalazione si è poi evidenziato come, per contemperare le esigenze di sviluppo infrastrutturale con gli obiettivi di gestione efficiente del servizio a tutela dei consumatori, l'Autorità sia intervenuta sui meccanismi di incentivazione degli investimenti, aumentando la selettività e la focalizzazione su quelli di maggiore rilevanza strategica.

Pareri e proposte al Governo

Pareri

Con la segnalazione 25 gennaio 2011, PAS 3/11, l'Autorità ha rilasciato al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere favorevole in merito alla proposta di modifica al *Testo integrato della disciplina del mercato elettrico* (TIDME), presentata dal Gestore dei mercati energetici (GME) in data 31 dicembre 2010. Tale proposta di modifica ha riguardato le disposizioni necessarie a rendere operativa l'integrazione tra mercato infragiornaliero e mercato dei servizi di dispacciamento a decorrere dall'1 gennaio 2011, nonché le disposizioni necessarie a rendere operativo, a decorrere dalla stessa data, il progetto di *market coupling* sulla frontiera tra Italia e Slovenia.

Con la segnalazione 7 aprile 2011, PAS 8/11, l'Autorità, in relazione all'esigenza di assicurare il regolare funzionamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas, ha rilasciato parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico in merito alla modifica del regolamento del mercato del gas, ai sensi dell'art. 30, comma 30.1, della legge n. 99/09.

Con la segnalazione 15 settembre 2011, PAS 17/11, l'Autorità ha rilasciato al Ministro dello sviluppo economico il proprio parere favorevole in ordine allo schema di decreto di individuazione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili (c.d. *stranded cost*) a favore della società Iren.

Con la segnalazione 6 ottobre 2011, PAS 22/11, l'Autorità ha rilasciato

alla competente commissione parlamentare il proprio parere in merito alla proposta di direttiva europea sull'efficienza energetica.

Con la segnalazione 10 novembre 2011, PAS 24/11, l'Autorità ha rilasciato al Ministro dello sviluppo economico parere favorevole sullo schema di decreto recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica.

Con la segnalazione 6 dicembre 2011, PAS 25/11, nella direzione di preservare una liquidità sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento dei mercati elettrici e del gas, l'Autorità ha rilasciato un parere al Ministro dello sviluppo economico in merito alle modifiche al TIDME e al regolamento del mercato del gas. In particolare tali modifiche – sulle quali l'Autorità ha espresso parere favorevole condizionato – hanno riguardato l'abbassamento dei requisiti minimi di *rating* richiesti agli istituti bancari per rilasciare garanzie fideiussorie a favore del GME, affinché gli operatori possano partecipare ai mercati energetici.

Proposte

Con la delibera 14 gennaio 2011, PAS 2/11, l'Autorità ha formulato al Ministro dello sviluppo economico una proposta ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge n. 2/09, ravvisando l'opportunità di non modificare il quadro normativo vigente in relazione alla suddivisione della rete rilevante.

Audizioni presso il Parlamento

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale

Nelle audizioni, rispettivamente del 5 aprile 2011 e del 20 aprile 2011, presso la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera e presso la Commissione industria, commercio e turismo del Senato, aventi a oggetto lo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e della direttiva 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (atto n. 335)*, l'Autorità ha formulato proprie osservazioni sui profili critici e sugli aspetti positivi del provvedimento teso a realizzare mercati energetici ancora più concorrenziali.

Fonti rinnovabili e politiche ambientali

Nell'audizione del 19 maggio 2011 presso l'VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, convocata nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Autorità ha formulato, in un'apposita memoria, le proprie osservazioni sull'adozione delle possibili scelte strategiche finalizzate alla "decarbonizzazione" dell'energia. Tali scelte, in buona parte complementari, prevedono da un lato l'internalizzazione, nel prezzo dell'energia prodotta, del valore delle esternalità ambientali e sociali causate dalle emissioni (*carbon pricing*), meccanismo lineare ed efficace nel tempo ma con effetti, sul sistema economico e sui diversi processi produttivi, rilevanti e poco

governabili; dall'altro, l'incentivo diretto alle fonti rinnovabili, soluzione onerosa e in genere meno efficiente che tende a pareggiare il deficit competitivo delle nuove tecnologie rispetto a quelle esistenti, in attesa che esse raggiungano uno standard di efficienza ed economicità tale da sostenere la concorrenza con le fonti fossili tradizionali.

L'Autorità ha evidenziato come l'imposizione di una *carbon tax* favorisca, per un semplice meccanismo di mercato, qualunque forma alternativa di produzione di energia elettrica in grado di garantire prezzi inferiori. Accanto ai vantaggi accennati, se ne rilevano le criticità in termini di gestione, soprattutto perché il meccanismo deve operare a livello sovranazionale.

Dopo aver evidenziato la necessità di porsi oltre gli obiettivi, europei e italiani, del 2020, focalizzando l'attenzione sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica e su un adeguato sviluppo della filiera industriale, l'Autorità ha sottolineato che il costo da sostenere per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stimato, nel periodo 2010-2020, intorno ai 100 miliardi di euro. Tali valori potrebbero far emergere nel medio periodo problemi di sostenibilità economica, aggravati dal fatto che il finanziamento delle politiche nazionali di sostegno alle fonti rinnovabili non ricade sulla totalità dei contribuenti, attraverso imposte dedicate, ma solo sui consumatori elettrici.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio

Nell'audizione del 30 giugno 2011 presso le Commissioni riunite attività produttive, commercio e turismo e ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, avente a oggetto lo *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/*

CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006 (atto n. 367), l'Autorità è intervenuta formulando osservazioni sul provvedimento, che svolge un ruolo importante nella definizione del quadro normativo di riferimento, all'interno del quale provare la fattibilità tecnico-economica di sistemi integrati per la cattura e lo stoccaggio della CO₂.

Dinamica dei prezzi e delle tariffe e ricadute sui consumatori

Nell'audizione del 13 luglio 2011, convocata dalla Commissione straordinaria prezzi del Senato, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva avviata nel 2009, sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori, l'Autorità ha offerto il proprio contributo in riferimento al comparto dell'energia elettrica e del gas naturale, i cui prezzi presentano strette correlazioni con lo scenario economico. I corrispettivi pagati dai clienti finali riflettono, dunque, le dinamiche: dei mercati all'ingrosso, nei quali i prezzi sono liberi e le contrattazioni (tra produttori o importatori e grossisti o clienti) avvengono essenzialmente tramite contratti bilaterali oppure, nel caso dell'energia elettrica, anche attraverso mercati regolati (c.d. "Borsa elettrica"); dei servizi regolati – le cui tariffe sono determinate dall'Autorità – che comprendono tutte le attività connesse con monopoli naturali infrastrutturali; dei mercati *retail* o al dettaglio, nei quali i prezzi sono liberi ma sussiste ancora l'obbligo per i venditori di offrire ai consumatori anche le condizioni economiche di riferimento definite e aggiornate dall'Autorità, che regola inoltre gli standard contrattuali minimi che i venditori debbono assicurare ai clienti.

L'Autorità ha sottolineato, altresì, come il differenziale dei prezzi dell'energia elettrica e del gas si stia progressivamente riducendo, nonostante alcune tipologie di consumatori continuino a spendere più della media europea. Ciò è dovuto principalmente: al mix energetico estremamente dipendente dall'estero e incentrato principalmente sugli idrocarburi e sul gas, unitamente alla volatilità delle quotazioni del petrolio; al livello di fiscalità particolarmente elevato nel settore del gas; alla significativa componente parafiscale (oneri di sistema), che comprende l'incentivazione delle fonti rinnovabili; all'ancora incompleto livello di concorrenzialità nei mercati all'ingrosso (in

particolare di quello del gas naturale).

A seguito della definizione delle modalità di applicazione, in base ai criteri previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, del cosiddetto "bonus elettrico", l'Autorità ha infine reso noti i dati relativi ai soggetti che fruiscono di tale beneficio: alla fine di maggio 2011 le famiglie che hanno usufruito del bonus elettrico risultano 948.000, mentre 530.000 sono quelle che hanno usufruito del bonus gas.

Istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti

Nell'audizione del 28 settembre 2011 presso la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, in merito alle ipotesi di istituzione di un'Autorità di regolazione delle reti nel settore dei trasporti, l'Autorità è intervenuta illustrando sia il proprio modello di regolazione, delineato a livello legislativo, sia l'esperienza maturata nella regolazione delle reti e dei mercati energetici in quindici anni di attività. Ha così sottolineato come, al fine di garantire un'efficace regolazione, sia essenziale che la stessa venga affidata a un organismo indipendente dal potere esecutivo e dagli operatori economici, dotato di una ampia gamma di funzioni e poteri (che vanno dalla previsione *ex ante* delle regole del mercato – finalizzate alla promozione della concorrenza, alla loro concreta e puntuale applicazione e alla risoluzione delle controversie che insorgono sui mercati – al controllo *ex post* della corretta osservanza della regolazione).

Indipendente e autonomo deve essere pure il sistema di finanziamento, caratterizzato dalla contribuzione dei soggetti che operano nei settori regolati, unitamente all'autonomia economico-finanziaria, che prevede controlli *ex ante* sul prelievo a carico dei soggetti regolati e il controllo *ex post* da parte della Corte dei conti.

Nell'ottica di una progressiva liberalizzazione nel settore dei trasporti, l'Autorità ritiene sia necessaria la presenza di un organismo di regolazione indipendente; l'eventuale ampliamento delle competenze dell'Autorità al settore dei trasporti dovrebbe necessariamente tenere in considerazione l'esigenza di mantenere stabile ed efficiente il processo di regolazione energetica, valutando le ricadute di carattere organizzativo e gestionale di tale ipotesi sull'attuale assetto di questa Autorità.

Strategia energetica nazionale

Nell'audizione del 9 novembre 2011 presso la Commissione industria, commercio e turismo del Senato, l'Autorità è intervenuta nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale, avviata nel 2010, fornendo elementi informativi e analitici sullo stato dei mercati dell'energia, che risultano, in appena un anno, profondamente cambiati. Vale la pena di ricordare: l'uscita dall'opzione nucleare esercitata dai cittadini tramite referendum; il controverso sviluppo delle fonti rinnovabili (in particolare il fotovoltaico); il definitivo recepimento del Terzo pacchetto energia; la consapevolezza che aspetti di sistema quali, fra gli altri, la sicurezza degli approvvigionamenti, l'accesso alle reti, l'assetto del trasporto di energia, l'apertura e l'integrazione dei mercati energetici vanno affrontati in una logica non solo nazionale ma anche continentale, se non addirittura globale. L'Autorità ritiene che la definizione della strategia energetica nazionale non possa prescindere dalla considerazione di talune tematiche, quali: la preminenza della dimensione europea e la necessità che la strategia energetica nazionale si collochi in tale contesto orientando il ruolo del nostro Paese a una presenza di maggior rilievo in Europa; la necessità di giungere alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla promozione di quelle fonti energetiche che siano in grado di garantire soluzioni efficienti, tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi; il riconoscimento dell'efficienza energetica come cardine della politica energetica nazionale per candidare il nostro Paese a un ruolo primario in Europa, data l'esperienza della stessa Autorità in tale campo; l'esigenza di accelerare il processo di integrazione del mercato elettrico a livello continentale, nonché la necessità di favorire lo sviluppo delle infrastrutture interne del gas, di quelle tra paesi europei e di quelle di adduzione dall'estero.

Rifiuti radioattivi

Nell'audizione del 31 gennaio 2012 l'Autorità è stata sentita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse con il ciclo dei rifiuti, nell'ambito dell'approfondimento sui rifiuti radioattivi.

Come previsto nella legge istitutiva e come successivamente confermato nel decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, l'Autorità ha illustrato i propri compiti in tale ambito. Essa svolge

la funzione di accertamento dei costi del *decommissioning* delle vecchie centrali Enel e degli impianti del ciclo del combustibile di proprietà dell'Enea, gestite da Sogin (c.d. "oneri nucleari"), che come noto sono posti a carico dei clienti finali del sistema elettrico tramite la specifica componente tariffaria A₂. In particolare, il citato decreto ministeriale prevede che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari sulla base dei programmi trasmessi da Sogin secondo criteri di efficienza economica. L'Autorità ha dunque definito i criteri di efficienza economica per gli anni 2008-2010 (primo periodo di regolazione), determinando un aumento delle attività di *decommissioning* e una diminuzione dei costi di struttura.

Con riferimento alla definizione dei criteri per il secondo periodo di regolazione, Sogin ha proposto un aggiornamento del programma a vita intera che riveste alcuni elementi di criticità, determinati dalle incertezze del quadro normativo di riferimento delle commesse il quale, a oggi, non risultano completamente definito.

Al riguardo, va ricordato che il decreto legge n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, ha soppresso l'Agenzia per la sicurezza nucleare, affidandone funzioni e compiti all'ISPRA che, nelle more di entrata in operatività dell'Agenzia, già li esercitava, sebbene in condizioni di forte sottodimensionamento per l'effettuazione di tali compiti.

Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto prevedere gli indennizzi a Sogin, in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* degli impianti dimessi, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, non è stato ancora emanato con ripercussioni sia sulle attività di smantellamento sia sull'iter autorizzativo e di realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi.

Norme in materia di liberalizzazioni

Nell'audizione del 2 febbraio 2012 presso la X Commissione industria, commercio, turismo del Senato, in merito al disegno di legge AS 3110 di conversione in legge del decreto legge n. 1/12, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, l'Autorità ha illustrato, anche tramite la presentazione di una memoria, le proprie osservazioni in merito ai punti essenziali delle disposizioni in materia di energia, nonché alle funzioni di regolazione nei servizi di trasporto.

Con riferimento alle disposizioni in materia di energia, l'Autorità ha espresso osservazioni in particolare sulle disposizioni per la riduzione del prezzo di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili (art. 13), rilevando al riguardo che l'attuazione della misura prevista produce effetti sull'attività di vendita al dettaglio e, solo parzialmente e indirettamente, sul mercato all'ingrosso, il quale presenta le maggiori criticità. L'Autorità ha inoltre sottolineato che incidere eccessivamente imponendo condizioni sull'attività di vendita rischia, nel medio termine, di ridurre la pluralità di operatori attivi in questo segmento della filiera. Per quanto concerne le misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese (art. 14), l'Autorità ha osservato come sia importante che nel darvi attuazione non si introducano obblighi/limiti all'utilizzo efficiente delle risorse – vincolando, per esempio, il loro impiego in ragione della destinazione d'uso del gas – ulteriori rispetto a quelli necessari a garantire la sicurezza del sistema.

Rispetto alla norma che ha introdotto disposizioni in materia di *unbundling* (art. 15), al fine di rendere la separazione proprietaria del trasporto gas pienamente corrispondente ai criteri posti dalla direttiva 2009/73/CE, l'Autorità ha proposto che la formulazione dell'art. 15 prevedesse l'attuazione del modello di separazione proprietaria secondo le modalità di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 93/11, e che questo modello prevedesse l'inclusione fra le attività separate di tutte le attività di rete, lo stoccaggio e la rigassificazione.

In relazione alla norma che prevedeva la possibilità per i concessionari di reti elettriche di cedere rami d'azienda, ovvero quote di flussi di cassa derivanti dai ricavi tariffari regolati (art. 21), l'Autorità ha espresso rilievi critici, sia per contrasto con il disegno di *governance* del gestore della rete prescelto con il decreto legislativo n. 93/11, sia in termini di pregiudizio per l'azione di regolazione.

Rapporti con altre istituzioni

L'Autorità interagisce e collabora con numerosi soggetti pubblici, con i quali svolge sia funzioni necessarie all'esercizio delle proprie attività istituzionali, così come definite dalla legge istitutiva, tese a diffondere la conoscenza dei settori regolati, sia funzioni di raccolta statistica, tese a minimizzare l'onere che grava sulle imprese regolate.

Guardia di Finanza

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e ispezione riguardanti operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, l'Autorità si avvale, tra gli altri, della collaborazione della Guardia di Finanza, e in particolare del Nucleo speciale tutela mercati, ai sensi del Protocollo di intesa, adottato nel settembre 2001 e rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273/05).

Per una descrizione puntuale delle attività di vigilanza svolte

in collaborazione con la Guardia di Finanza nell'anno appena trascorso e del loro impatto in termini di seguiti amministrativi, prescrittivi e sanzionatori, si rinvia al Capitolo 6. Basti qui ricordare che nel corso del 2011 sono state avviate verifiche ispettive in nuovi segmenti di indagine tra i quali:

- il rispetto, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, degli obblighi di registrazione dei clienti alimentati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione;
- il rispetto, da parte delle imprese, delle disposizioni in materia di obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*);
- la corretta applicazione delle condizioni che devono essere applicate dai gestori di rete ai fini dell'erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione;
- la verifica della correttezza dei dati storici di consumo e dei

dati economici relativi agli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi al regime di reintegrazione dei costi.

È continuata infine, anche nel 2011, la collaborazione con la Guardia di Finanza in merito alla vigilanza del divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo, di cui alla legge n. 133/08 (c.d. *Robin Tax*).

La collaborazione in tale specifico settore è stata assicurata mediante un continuo interscambio di dati e di notizie utili, il supporto diretto di ispettori del Nucleo speciale tutela mercati per lo svolgimento delle analisi di primo e secondo livello, la verifica dei requisiti di cui all'art. 81, comma 16, del decreto legge n. 112/08, per alcune società, il continuo aggiornamento dell'anagrafica operatori e dei relativi dati caricati su un apposito portale internet.

Per una più puntuale descrizione delle attività svolte si rinvia al Capitolo 6 e alla relazione al Parlamento, in data 22 dicembre 2011, sull'attività di vigilanza svolta nell'anno 2011 in merito al divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo (PAS 26/11).

Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'Autorità fin dalla propria istituzione vigila, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), ente di diritto pubblico non economico; oltre a coordinare 36 conti di gestione istituiti dall'Autorità, essa esercita attività funzionali agli interessi generali, perseguiti dall'Autorità nel rispetto delle delibere e secondo gli indirizzi dalla medesima disposti, ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con la delibera 21 dicembre 2009, GOP 64/09. La CCSE, assieme a funzioni di istruzione ed esazione tariffaria, e conseguente redistribuzione di natura contributiva e perequativa agli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, svolge attività istruttorie, di controllo, di verifica e di recupero finanziario di carattere coattivo delle componenti tariffarie e degli aiuti di Stato indebitamente percepiti.

In ordine all'attività di amministrazione delle competenze finanziarie di pertinenza, si segnala che dall'aprile 2010 presso la CCSE, sulla base di delibere dell'Autorità, sono stati attivati i seguenti ulteriori conti di gestione:

- Conto oneri del meccanismo di reintegrazione, delibera 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10;
- Conto per il sistema indennitario, delibera 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10;
- Conto per il funzionamento del sistema informativo integrato, delibera 17 novembre 2010, ARG/com 201/10;
- Conto oneri stoccaggio, delibera 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- Conto invarianza economica per i clienti finali della distribuzione, delibera ARG/gas 29/11.

Per una descrizione puntuale delle attività di vigilanza svolte in collaborazione con la CCSE, si rinvia al Capitolo 6.

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che aveva imposto la destinazione degli importi derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità e pagate dalle imprese a un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori, con la delibera 1 febbraio 2010, GOP 7/10, l'Autorità ha previsto la costituzione di un apposito Conto progetti consumatori presso la CCSE.

Mediante tale fondo l'Autorità ha finanziato i progetti delle associazioni di consumatori, iscritte al Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), per la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alla risoluzione alternativa delle controversie tra imprese elettriche e del gas e consumatori; inoltre, con il medesimo fondo l'Autorità ha erogato alle associazioni di consumatori iscritte al CNCU, previa istruttoria della CCSE sulla documentazione attestante l'avvenuta conciliazione, un rimborso forfetario dei costi di conciliazione stabilito secondo i parametri previsti dal decreto del Ministero delle attività produttive 2 marzo 2006.

Per un dettaglio dei progetti si rinvia al Capitolo 4.

ENEA

In attuazione della convenzione approvata con la delibera 11 gennaio 2006, n. 4/06, rinnovata dalla delibera 26 maggio 2009, GOP 26/09, l'Autorità si è avvalsa dell'ENEA per alcune attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei TEE, o certificati bianchi, illustrati meglio nel Capitolo 4. Nello specifico, si tratta di:

- un'attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, ai sensi dell'art. 6 delle *Linee guida*;
- un'attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei progetti.

Università

Anche nel 2011 è proseguita la collaborazione tra l'Autorità e alcune università italiane con le quali sono stati stipulati Protocolli di intesa, in merito a progetti di ricerca e formazione, allo scopo di contribuire alla diffusione della regolazione del settore energetico nel mondo accademico, nonché per lo svolgimento di attività di interesse comune.

In particolare, sono attivi nel 2011 Protocolli di intesa con il Politecnico di Milano, le Università Cattolica, Bocconi e Statale di Milano, le Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma, le Università Federico II e Parthenope di Napoli (Dipartimento per le tecnologie), l'Università di Genova (Dipartimento di macchine, sistemi energetici e trasporti), l'Università di Cassino e l'Università di Udine.

I Protocolli si sono rivelati uno strumento molto utile per lo scambio reciproco, nonché per lo sviluppo e la disseminazione di conoscenze.

L'Autorità si è avvalsa delle competenze specialistiche presenti presso alcune università a supporto della propria attività di regolazione; al contempo, i dirigenti dell'Autorità hanno svolto un ruolo attivo di formazione accademica, partecipando direttamente anche ad alcuni comitati scientifici.

Nel corso del 2011 è stata svolta l'attività didattica presso i master di formazione post universitaria in materia energetica e di regolazione, e si sono organizzati cicli di incontri nelle università, incentrati sulla regolazione e su temi di attualità per il settore energetico.

Il sistema di raccordo fra l'Autorità e le università italiane definito dai Protocolli contempla anche la realizzazione di stage, presso gli Uffici dell'Autorità, per gli studenti che seguono corsi specialistici sui temi dell'energia, nonché l'attivazione di assegni di ricerca sui temi di punta della regolazione energetica. A tale riguardo, nel 2011, a completamento dei master su tematiche energetiche predisposti da parte di alcuni degli istituti universitari

sopramenzionati, in Autorità è stato attivato uno stage (tuttora in corso) e si sono conclusi i cinque stage che risultavano ancora attivi nel mese di marzo 2011.

Pertanto, a marzo 2012 presso gli Uffici dell'Autorità risulta attivo uno stage, mentre sono in corso contatti con varie università per la definizione di altri stage.

Nell'anno di riferimento l'Autorità ha inoltre provveduto a finanziare direttamente cinque nuovi assegni di ricerca, della durata di un anno ed eventualmente rinnovabili, attivati da l'Università La Sapienza di Roma, l'Università Tor Vergata e il Politecnico di Milano su tematiche di interesse istituzionale. Nel mese di marzo 2012 sono in corso di perfezionamento due ulteriori assegni di ricerca con l'Università La Sapienza di Roma e con l'Università Cattolica di Milano.

Le attività nell'ambito dei sopra descritti Protocolli non esauriscono le collaborazioni e gli scambi dell'Autorità con il mondo universitario e della ricerca.

Rappresentanti dell'Autorità hanno tenuto lezioni e seminari anche in università diverse da quelle sopra menzionate, pure straniere, sempre al fine di attivare rapporti proficui per la conoscenza e lo sviluppo della regolazione; professori universitari sono stati invitati a tenere seminari presso l'Autorità.

Rapporti con altre istituzioni

Anche nel 2011 sono proseguite le collaborazioni fra l'Autorità e altre istituzioni tecniche ed economico-sociali, inquadrare in apposite convenzioni, di cui si è dato conto nella *Relazione Annuale 2011*, finalizzate a supportare le attività degli Uffici descritte nei capitoli a seguire. In particolare queste riguardano le cooperazioni:

- con il CEI, sui temi delle connessioni con le reti elettriche, della qualità del servizio, della misura e dell'efficienza energetica (vedi i Capitoli 2 e 4 di questo volume);
- con il Comitato italiano gas (CIG), tramite la delibera 8 novembre 2010, GOP 61/1, sulla scorta del nuovo Protocollo di intesa l'Autorità ha sottoscritto una collaborazione sui temi inerenti alla sicurezza a valle del punto di fornitura, per lo svolgimento di attività di analisi e procedure di accertamento documentale degli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di rete (vedi il Capitolo 3 di questo volume);

- con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per quanto attiene l'implementazione dell'Osservatorio CNEL dei servizi pubblici locali, con riguardo all'aggiornamento dei dati relativi ai consumi e ai prezzi dell'energia elettrica e del gas;
- con il CNCU, tramite apposito Protocollo di intesa (delibera 1 aprile 2009, GOP 15/09), sono state avviate attività relative all'informazione dei consumatori, all'educazione al consumo di energia, alla formazione delle associazioni dei consumatori e all'accesso alle forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie (vedi il Capitolo 4);
- con l'Associazione nazionale comuni italiani, tramite apposito Protocollo d'intesa (delibera 6 ottobre 2011, GOP 48/11), è stato approvato l'atto integrativo della convenzione di cui alla delibera 2 ottobre 2008, GOP 45/08, al fine di prevedere la copertura dei maggiori oneri connessi con l'ampliamento delle funzionalità del sistema informatico centralizzato, necessario per la gestione dei rapporti tra i Comuni, chiamati ad accogliere le istanze di riconoscimento del bonus elettrico, e le imprese distributrici di energia elettrica chiamate a erogare il bonus medesimo.

2.

Regolamentazione nel settore dell'energia elettrica

Unbundling

Regolamentazione dell'unbundling

Modifiche alla normativa in materia di separazione funzionale e contabile

A seguito di apposita consultazione, svolta con il documento 7 luglio 2011, DCO 26/11, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera 9 febbraio 2012, 36/2012/E/com, ha approvato modifiche all'Allegato A alla delibera 18 gennaio 2007, n. 11/07 (*Testo integrato unbundling* – TIU), finalizzate all'introduzione di misure volte a promuovere l'adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. L'adempimento agli obblighi di separazione funzionale e contabile da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia è volto a permettere all'Autorità, da un lato, l'accertamento e il monitoraggio dell'adozione, da parte delle imprese verticalmente integrate nei citati settori, di adeguate procedure che impediscano il sussidio incrociato di risorse tra le attività oggetto di regolazione tariffaria e attività libere; dall'altro, di disporre degli elementi informativi in relazione alle grandezze economiche, patrimoniali e fisiche necessarie, direttamente o indirettamente, alla regolazione tariffaria e alla corretta determinazione delle altre prestazioni a carico del sistema. Le misure introdotte dalla delibera 36/2012/E/com prevedono che, in caso di inadempienza, fatta salva la possibilità

per l'Autorità di adottare sanzioni (ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1985, n. 481), la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) sospenda le erogazioni di contributi eventualmente spettanti ai soggetti con obblighi di *unbundling* (vedi il Capitolo 1 di questo volume), fino all'invio, da parte dei medesimi soggetti, delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIU in materia di separazione funzionale e contabile. La sospensione non riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.

Avvio della raccolta delle comunicazioni di separazione funzionale e di unbundling contabile in modalità telematica

Nel corso del 2011 è proseguita la raccolta in modalità telematica delle comunicazioni e dei documenti obbligatori previsti a carico delle imprese che svolgono attività di rete nel settore elettrico e del gas, in relazione agli obblighi di separazione funzionale di cui alla delibera n. 11/07 (TIU). In data 28 aprile 2011, è stata altresì estesa anche all'esercizio 2010 la raccolta dei dati di separazione contabile, già conclusa per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, per i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas in modalità telematica, così come previsto dal TIU.

Certificazione del gestore del sistema di trasmissione

Con la delibera 4 agosto 2011, ARG/com 115/11, l'Autorità ha integrato il procedimento avviato con la delibera 31 agosto 2010, ARG/com 133/10, in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che ha recepito nell'ordinamento nazionale le direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE. Con la sopracitata delibera ARG/com 115/11, l'Autorità ha altresì previsto l'adozione dei provvedimenti necessari per l'adeguamento della disciplina del TIU (Allegato A alla delibera n. 11/07) in materia di separazione funzionale.

Nell'ambito del citato procedimento e a seguito della consultazione svolta con il documento per la consultazione 22 novembre 2010, DOC 41/10, con la delibera 3 novembre 2011, ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica.

Tali procedure stabiliscono la tempistica e gli adempimenti ai quali sono tenute le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale e l'impresa di trasmissione elettrica, al fine di ottenere la certificazione secondo i modelli di separazione fissati dal decreto n. 93/11.

Le procedure di certificazione prevedono gli adempimenti necessari per la certificazione del gestore della Rete di trasmissione nazionale (RTN) secondo il modello della separazione proprietaria.

A tal fine la delibera prevede che il gestore dimostri:

- l'effettiva separazione nel controllo societario e nella composizione degli organi sociali da imprese che operano nell'attività di produzione e fornitura di energia elettrica, secondo le

disposizioni dell'articolo 9 della direttiva europea 2009/72/CE;

- la capacità di svolgere i compiti previsti nella gestione della rete di trasmissione elettrica dalla citata direttiva e dal decreto legislativo n. 93/11;
- la proprietà della rete di trasmissione elettrica;
- la capacità e l'autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasmissione elettrica;
- la capacità di gestire in maniera riservata le informazioni commercialmente sensibili e di metterle a disposizione in maniera non discriminatoria;
- l'esistenza di vincoli di riservatezza nella gestione delle informazioni a carico dei dipendenti e dei collaboratori del gestore.

Ai fini della procedura di certificazione del gestore della rete di trasmissione elettrica, la delibera ARG/com 153/11 ha altresì previsto specifiche verifiche da parte dell'Autorità nei confronti dei proprietari di porzioni di trasmissione elettrica nazionale, diversi dal gestore.

Con successiva delibera dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/com, sono state stabilite apposite modalità per l'invio dei dati, da parte del gestore della rete di trasmissione elettrica, necessari allo svolgimento delle procedure di certificazione, nonché specifiche modalità per il trattamento dei medesimi dati da parte degli Uffici dell'Autorità.

Allo stato attuale l'Autorità ha ricevuto la richiesta di certificazione da parte del gestore di trasmissione (Terna) e sono in corso attività di analisi e valutazioni sulla conformità, delle informazioni fornite, agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione.

Regolamentazione delle reti

Con la delibera 9 giugno 2006, n. 111/06, e s.m.i. sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico che garantiscono un'equa ripartizione degli sbilanciamenti. Inoltre, con la riforma del mercato elettrico, attuata

da decreti ministeriali e interventi dell'Autorità, prevista dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato ridisegnato il Mercato per il servizio del dispacciamento. Nel complesso quindi, come richiesto dal Terzo pacchetto energia ai gestori di rete sono garantiti incentivi appropriati per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione dei mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Regolamentazione tecnica: servizio di dispacciamento

Dispacciamento dell'energia elettrica prodotta e immessa da unità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili

Con la delibera 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11, l'Autorità ha avviato un procedimento di revisione della disciplina del dispacciamento, al fine di integrare le fonti rinnovabili non programmabili nel sistema elettrico in maniera sicura ed efficiente. Tramite i conseguenti provvedimenti, l'Autorità ha inteso rivedere l'attuale architettura del mercato elettrico, con l'obiettivo di adattarla alle nuove esigenze poste dalle fonti rinnovabili non programmabili sul fronte dell'approvvigionamento di risorse per il servizio di dispacciamento e dell'efficiente attribuzione dei costi del servizio di dispacciamento sui soggetti che li hanno causati. La delibera ARG/elt 160/11 si è resa necessaria per rispondere alle esigenze di:

- ampliare l'intervallo di frequenza di funzionamento di tutti gli impianti di generazione distribuita, allineandolo a quello previsto per gli impianti connessi direttamente con la RTN,

così da mitigare il rischio di "effetto domino" in caso di grave incidente di rete;

- valutare la possibilità di consentire a Terna azioni di riduzione selettiva della generazione distribuita, anche da fonti rinnovabili, iniziando da quella connessa in media tensione, così da ricostituire i margini di riserva laddove tutte le altre alternative per conseguire il medesimo obiettivo risultino impraticabili;
- promuovere una maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili in relazione alla efficiente previsione dell'energia elettrica immessa in rete, evitando che i connessi costi di sbilanciamento continuino a gravare sui soli consumatori di energia elettrica;
- valutare una più generale revisione dell'attuale disciplina del dispacciamento tenendo conto del nuovo contesto strutturale e di mercato, in corso di rapido mutamento, e delle conseguenti maggiori esigenze di flessibilità del sistema;
- prevedere che Terna, con cadenza periodica, quantifichi la massima penetrazione della generazione da fonte rinnovabile